

CHIARIMENTO N. 4

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5 del Capitolato di gara si precisa che nei confronti dei lavoratori somministrati trova applicazione l' Art. 33 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene previsto che "È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall' inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all' unità superiore.". Si chiede quindi di confermare che troverà applicazione la specifica previsione in materia di somministrazione di lavoro.

RISPOSTA

Si